

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1) Costituzione, denominazione, sede
- Art. 2) Durata e scioglimento anticipato
- Art. 3) Finalità e compiti
- Art. 4) Descrizione della manifestazione "Giostra del Saracino"
- Art. 5) Regolamento tecnico della Giostra del Saracino
- Art. 6) Ruolo dei Quartieri nell'Istituzione
- Art. 7) Organi
- Art. 8) Composizione e costituzione del Consiglio di Amm.ne
- Art. 9) Durata in carica e surrogazioni
- Art. 10) Attribuzioni
- Art. 11) Convocazione, validità e svolgimento delle sedute
- Art. 12) Responsabilità
- Art.13) Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14) Commissione consultiva
- Art. 15) Attribuzioni del Presidente
- Art. 16) Direttore e sue attribuzioni
- Art.17) Rapporti con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione della manifestazione
- Art.18) Dotazione di beni patrimoniali
- Art. 19) Mezzi finanziari
- Art. 20) Bilancio preventivo annuale
- Art. 21) Conto consuntivo
- Art. 22) Collegio dei revisori
- Art. 23) Criteri di gestione
- Art. 24) Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale
- Art. 25) Modalità del controllo degli atti
- Art. 26) Vigilanza
- Art. 27) Norma di rinvio

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita, ai sensi dell'art. 23 della L.08/06/90 n.142 ed in conformità con quanto disposto dallo Statuto del Comune di Arezzo agli artt. 112 e 113, una Istituzione denominata “Giostra del Saracino”.

La sede dell'Istituzione è in Arezzo, presso i locali di via Bicchieraia 26 o in quelli che verranno messi successivamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

DURATA E SCIoglIMENTO ANTICIPATO

La durata dell'Istituzione è fissata al 2044 e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Istituzione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 3

FINALITÀ E COMPITI

L'Istituzione si propone di mantenere, promuovere e sviluppare nel tempo la manifestazione denominata “Giostra del Saracino” quale patrimonio storico-culturale della città di Arezzo e delle sue più consolidate tradizioni. Ha pertanto il compito di organizzare annualmente tutte le iniziative inerenti la manifestazione e curarne quindi tutti gli aspetti regolamentari, economici, promozionale etc...

Assume pertanto su di sé, in una forma giuridica compiuta, tutte le competenze e le prerogative fino ad oggi esercitate dal Consiglio Generale della Giostra del Saracino.

ART. 4

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GIOSTRA DEL SARACINO”

La Giostra del Saracino è un torneo cavalleresco praticato fin dal Medioevo. Preceduta da un corteo storico per le strade della città, dallo schieramento in Piazza dei figuranti, armati e cavalieri, dall'esibizione di Musicisti e Sbandieratori, la Giostra è un appassionante esercizio d'arme e di equitazione, che si svolge contro un automa corazzato ed armato di flagello, raffigurante un Saraceno denominato Buratto Re delle Indie; otto cavalieri “cristiani”, rappresentanti dei Quartieri cittadini, corrono di carriera contro l'automa e percuotono con la lancia la targa sovrapposta al suo scudo, realizzando un determinato punteggio e cercando nel contempo di evitare la percossa del mazzafrusto, un flagello che il Saracino, ruotando su un perno fa mulinare intorno al suo asse. La coppia di giostratori che realizza il maggior punteggio complessivo aggiudica al proprio quartiere la Lancia d'Oro, trofeo della Giostra.

La Giostra si corre nella Piazza Grande di Arezzo il penultimo sabato del mese di giugno (ed è denominata Giostra di S. Donato) in notturna con ingresso alle ore 21,30 e la prima domenica di settembre (ed è denominata Giostra della Madonna del Conforto) con ingresso alle ore 17,00.

Nell'eventualità in cui si verificano occasioni di carattere straordinario il Sindaco, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Giostra del Saracino, può indire lo svolgimento di ulteriori edizioni per le quali le modalità e i tempi verranno di volta in volta individuati e disciplinati all'interno della deliberazione del Consiglio Comunale posta in approvazione su proposta del Sindaco stesso.

ART. 5

REGOLAMENTO TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Le regole del torneo, analiticamente descritte nel Regolamento Tecnico allegato al presente Statuto, si ispirano ai “Capitoli per la Giostra del Buratto” codificate nell'anno 1677, riproponendone fedelmente, a prescindere dalle modifiche introdotte dalla consuetudine e dalle esigenze agonistiche, l'impostazione generale e di criteri normativi.

Il Regolamento Tecnico può essere variato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti.

ART. 6

RUOLO DEI QUARTIERI NELLA ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO

I Quartieri cittadini che gareggiano nell'ambito del torneo cavalleresco per il ruolo fondamentale che svolgono nella rievocazione storica e nella competizione cavalleresca, avranno un rappresentante ciascuno nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

In particolare per ogni Quartiere il rappresentante sarà il Rettore in carica. Alla Giostra del Saracino partecipano, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta S. Andrea, Porta S. Spirito. Gli elementi costitutivi dei Quartieri – denominazione, suddivisione territoriale, raffigurazione araldica, nobili casate di appartenenza – si ispirano all'antica partizione civica della città di Arezzo nel XIV secolo. Per la fondamentale ed importante attività che i Quartieri effettuano, sia dal punto di vista del raggiungimento delle finalità dell'Istituzione che per l'organizzazione della Giostra e di quanto ad essa è attinente, viene erogato annualmente un contributo il cui ammontare è stabilito dal consiglio di Amministrazione.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'Istituzione Giostra del Saracino il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore.

ART. 8

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 componenti di diritto: il Sindaco, che riveste necessariamente la carica di Presidente, o suo delegato, i Rettori dei Quartieri in carica al momento dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente restano in carica per la durata dell'organo che li ha nominati, purché continuino a mantenere la carica che ne ha giustificato la nomina.

Continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

ART. 10

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Comunale, esercita funzioni di indirizzo e di controllo; in particolare:

- delibera i programmi annuali e le relative variazioni, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- delibera i regolamenti interni di funzionamento della Giostra;
- delibera gli eventuali prezzi a carico degli utenti per la fruizione di beni e servizi secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
- esprime il parere sulla nomina del Direttore;
- delibera su tutti i rapporti giuridici necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Istituzione;
- delibera su tutte le opere e le spese necessarie per il funzionamento dell'Istituzione;
- delibera sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- nomina il coordinatore di regia della manifestazione;
- nomina il medico incaricato di vigilare sulle condizioni fisiche dei giostratori;

- nomina il veterinario incaricato dell'attuazione del protocollo per la tutela e la salute del cavallo;
- delibera sui tempi e i modi di esecuzione delle musiche della Giostra e delle sue manifestazioni collaterali.

Disciplina inoltre il funzionamento di una commissione consultiva di cui al successivo art.14 del presente regolamento, composta dai rappresentanti dei soggetti e degli enti che operano nell'ambito della manifestazione della Giostra del Saracino ed in particolare comprendente la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, l' A.P.T., la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, i Musicisti e gli Sbandieratori, nonché eventuali ulteriori soggetti che si rendesse opportuno inserire.

ART. 11

CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi altresì su richiesta motivata di due Consiglieri, del Direttore o dei Revisori dei Conti e contenente gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza di tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

Il Direttore interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i consiglieri, in tal caso è preclusa dalla trattazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualora a ciò si opponga anche un solo consigliere.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati all'ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che questo sia regolarmente costituito e in numero per deliberare.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale del Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario.

Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata del parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica, alla legittimità ed alla regolarità contabile.

Il Segretario è un dipendente dell'Istituzione o del Comune.

Per ciò che concerne la sua assunzione, la cessazione del rapporto del lavoro, lo stato giuridico ed economico, valgono le norme giuridiche relative agli Enti locali, nonché quelle specifiche del Comune di Arezzo se ed in quanto applicabili.

ART. 12

RESPONSABILITÀ

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso l'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'Istituzione.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudiziali, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che essendo immune da colpa abbia

fatto annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 13

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di legge e di regolamento e di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale

ART. 14

COMMISSIONE CONSULTIVA

Al momento del suo insediamento il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, provvede alla nomina di una Commissione Consultiva che rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco stesso.

All'interno della Commissione Consultiva devono essere presenti i rappresentanti di ciascuno degli Enti e dei soggetti che operano nell'ambito della manifestazione della Giostra del Saracino; in particolare debbono essere rappresentati la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, l'A.P.T., le Aziende e gli Istituti che sponsorizzano o contribuiscono alla manifestazione (B.P.E.L.), i Musicisti e gli Sbandieratori e comunque ogni soggetto la cui presenza nella Commissione sia valutata opportuna e necessaria dal Sindaco.

Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, potrà inoltre nominare come membri della Commissione talune personalità che, per l'esperienza maturata o per il ruolo svolto nell'ambito dello svolgimento della Manifestazione, possano essere valutati come presenze preziose nell'ambito della Commissione Consultiva.

La nomina dei rappresentanti viene fatta dal Sindaco recependo le designazioni fatte dagli Enti e soggetti interessati.

La prima seduta della Commissione sarà convocata e presieduta dal Sindaco; nel corso della seduta di insediamento la Consulta eleggerà fra i propri membri un presidente e un vicepresidente.

La disciplina delle modalità di convocazione, della validità e dello svolgimento delle sedute, nonché delle competenze della Commissione, dovranno essere disciplinate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Comunque la Commissione dovrà esprimere, entro 20 giorni, parere obbligatorio, non vincolante, relativamente ai programmi annuali, alle relative variazioni, al bilancio preventivo ed al conto consuntivo. Decorso il termine assegnato per l'espressione del parere tali atti potranno essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre la Commissione:

- dovrà esprimere la terna di nomi all'interno della quale, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Coordinatore di Regia della manifestazione;
- potrà essere sentita dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta venga reputato opportuno;
- potrà formulare proposte non vincolanti da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Istituzione; in particolare il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità propostesi

dall'Istituzione;

- stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta del Consiglio.

ART. 16

DIRETTORE E SUE ATTRIBUZIONI

Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione stessa.

L'incarico deve essere affidato ad un dipendente comunale appositamente incaricato o comandato presso l'Istituzione in possesso di qualifica funzionale adeguata in relazione alle dimensioni del servizio.

L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e fino a sei mesi successivi alla scadenza di questo.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e tecnica dell'Istituzione. Il Direttore, in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dirige l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
- c) adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio e per il suo organico sviluppo;
- d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del programma annuale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) propone eventuali variazioni del bilancio;
- g) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- i) presenta, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento dell'Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio delle istituzioni con particolare riferimento ai costumi e alle tribune e sulla qualità organizzativa delle varie attività realizzate dall'Istituzione;
- l) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente Regolamento e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, provvede, direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione, ivi compresa la sottoscrizione dei contratti eventualmente necessari, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

ART. 17

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

L'Istituzione Giostra del Saracino, ente strumentale dell'Amministrazione Comunale, quando se ne evidenzi la necessità ed ogni qual volta lo ritenga opportuno relativamente all'organizzazione delle edizioni della Giostra e di quant'altro ad essa attiene, può richiedere la collaborazione, oltre che del proprio personale, conformemente a quanto disposto annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, avente valore di disciplinare, di tutti gli uffici comunali per le rispettive attività di competenza.

ART.18

DOTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituzione dispone dei beni costituenti il fondo di dotazione assegnato dal Comune in sede di costituzione e dalle necessarie implementazioni.

In sede di prima costituzione il fondo di dotazione è costituito da:

- i costumi;
- le tribune;
- i materiali attualmente in dotazione del Consiglio Generale della Giostra così come

emergono dall'inventario esistente;

- l'eventuale fondo di cassa attualmente esistente;

ART. 19 MEZZI FINANZIARI

Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente i fondi da assegnare all'Istituzione per garantire la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi che le sono propri.

La gestione dell'Istituzione deve ispirarsi a criteri della massima efficienza e della migliore efficacia; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede:

- con i fondi assegnati annualmente;
- con eventuali entrate derivanti da tariffe applicate per l'esplicazione dell'attività istituzionale;
- con i contributi, le elargizioni e le sponsorizzazioni che ad essa comunque perverranno da altri Enti pubblici o da privati.

ART. 20 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

L'esercizio coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Al bilancio preventivo annuale deve essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente gli elementi essenziali delle attività che si intendono attuare.

Il bilancio di previsione è articolato per voci economiche.

Le registrazioni contabili dovranno comunque garantire la possibilità di rilevare costi e ricavi dei singoli esercizi.

ART. 21 CONTO CONSUNTIVO

Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione lo presenta alla Giunta Comunale.

Al conto consuntivo dovrà essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Qualora, nonostante l'obbligo del pareggio di cui all'art. 18, si verificano particolari circostanze che provochino un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che lo hanno determinato ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

In caso di disavanzo l'Amministrazione Comunale disporrà l'assegnazione all'Istituzione del contributo finanziario occorrente al ripiano.

L'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere destinato ad interventi straordinari di potenziamento.

ART. 22 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le funzioni di verifica economico contabile nei confronti dell'Istituzione.

Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme fiscali e attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno il diritto di accesso agli atti e documenti

dell'Istituzione.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco.

ART. 23

CRITERI DI GESTIONE

Il servizio di tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune di Arezzo e disciplinato dalle stesse condizioni contrattuali.

L'attività negoziale dell'Istituzione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, dal regolamento dei contratti del Comune di Arezzo in quanto applicabile.

ART. 24

ATTI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'Istituzione ha l'obbligo di trasmettere alla Giunta Comunale, per l'approvazione, i seguenti atti:

- bilancio preventivo e conto consuntivo;
- deliberazioni che comportino variazioni del bilancio in corso;
- deliberazioni che impegnino il bilancio per più esercizi finanziari, salvo che non si tratti di servizi a carattere continuativo attinenti alla ordinaria gestione;

Con l'atto di approvazione, la Giunta Comunale effettua un controllo preventivo di legittimità e di merito per accertare la corrispondenza degli atti da approvare ai criteri di convenienza e di opportunità e agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione annuale sulla gestione dei servizi da sottoporre al Consiglio Comunale.

ART. 25

MODALITÀ DEL CONTROLLO DEGLI ATTI

L'Istituzione trasmette all'Amministrazione Comunale gli atti da sottoporre all'approvazione, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Qualora ritenga che sussistano le condizioni, la Giunta Comunale adotta un provvedimento motivato di non approvazione con il quale rinvia al Consiglio di Amministrazione l'atto con le osservazioni formulate, richiedendone il riesame.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non si adegui alle osservazioni formulate dalla Giunta Comunale, il provvedimento viene adottato o non adottato in via definitiva dalla Giunta Comunale stessa, con le modifiche che questa riterrà opportuno introdurre.

ART. 26

VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale può richiedere, in qualunque momento, agli organi dell'Istituzione notizie, documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e, in particolare, per il rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

ART. 27

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti locali, nonché alle norme regolamentari del Comune di Arezzo in quanto applicabili.